# *COMUNE DI NOCERA TERINESE*

*(PROVINCIA DI CATANZARO)*

*COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE*

---

**ORIGINALE**

**DELIBERA**

**N. 67 DEL 6/12/ 2017**

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) – dissesto finanziario –
Sig. Pasquale MOTTA - Fascicolo n. 31 - Istanza ammissione alla massa passiva dell'importo di € 20.942,24 relativo alle spese legali sostenute nel giudizio concluso con la sentenza della Corte di Cassazione n. 1280/2015, r.g. 45088/15, del 14/10/2015;
Provvedimento definitivo di **RIGETTO TOTALE**.

In data sei dicembre duemiladiciassette, alle ore 9,30 nella casa Comunale di Nocera Terinese (CZ)

**PREMESSO**

- ✓ che il Comune di Nocera Terinese, con deliberazione n. 7 del 9/05/2016 del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

- ✓ che con D.P.R. in data 01/08/2016 la d.ssa D.ssa Teresa Colacione è stata nominata Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- ✓ con delibera n. 1 del 19 agosto 2016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione, ai sensi dell'art. 252, co. 2, del D.lgs. 267/2000, si è insediata presso il Comune di Nocera Terinese quale Commissario Straordinario di Liquidazione per la gestione delle procedure del dissesto finanziario dell'Ente;

- ✓ con nota indirizzata all'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 01.08.2016 in seguito alla dichiarazione di dissesto del Comune di Nocera Terinese, acquisita in data 27/09/2016 al n. 5947 del prot. gen. dell'Ente, il Sig. Pasquale MOTTA formulava istanza di ammissione alla massa passiva della somma di € 20.942,24 relativa alle spese legali sostenute nel giudizio concluso con la sentenza della Corte di Cassazione n. 1280/2015, r.g. 45088/15, del 14/10/2015;

- ✓ nel riscontrare detta richiesta, con nota prot. n. 9696 del 16/11/2017 l'O.S.L., ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., trasmetteva all'interessato preavviso di rigetto dell' istanza in esame per le motivazioni in esso riportate, invitando contestualmente lo stesso a voler presentare

osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti, entro e non oltre gg. 10 dal ricevimento del preavviso medesimo;

- ✓ entro il termine fissato dall'O.S.L., con nota acquisita in data 30/11/2017 al n. 10047 del prot. Gen. dell'Ente, il sig. Pasquale Motta, tramite i propri legali Avv. Valerio Donato e Avv. Francesca Cataudo, trasmetteva le osservazioni in esame, richiedendo l'integrale accoglimento dell' istanza di ammissione al passivo per come sopra riportata;

**ACQUISITO,** nel merito, un ulteriore parere legale in ordine alle motivazioni fornite dal Sig. MOTTA Pasquale;

**CONSIDERATO** che le osservazioni presentate dal Sig. Motta Pasquale non appaiono sufficienti a mutare l'avviso dell'O.S.L. in ordine alla preannunciata totale reiezione dell' istanza di ammissione alla massa passiva in esame, confermando in tal senso il contenuto della nota dell'O.S.L. prot. n. 9696 del 16/11/2017;

**RITENUTO**, pertanto opportuno, per le motivazioni espresse, confermare il totale rigetto dell' istanza di ammissione alla massa passiva della somma richiesta dal Sig. Motta Pasquale nei termini precisati nel preavviso di totale rigetto sopra richiamato;

ATTESO che in merito al recupero delle somme dovute dal Sig. Motta Pasquale a favore del Comune di Nocera Terinese si procederà con separato provvedimento;

**VISTO** il D.P.R. 378/1993;

**VISTO** il d.lgs. 267/2000;

**DELIBERA**

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di rigettare totalmente, per le motivazioni espresse in premessa e negli atti in essa richiamati, l'istanza di ammissione alla massa passiva della somma richiesta dal sig. Pasqua MOTTA per il rimborso delle spese legali sostenute nel giudizio concluso con la sentenza della Corte di Cassazione n. 1280/2015, r.g. 44088/15, del 14/10/2015

3. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

4. di trasmettere copia della presente deliberazione all'interessato.

*Il Commissario Straordinario di Liquidazione*
*(d.ssa Teresa Colacione)*

*Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica dello stesso.*